

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2012

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

C) AMMENDA DI €4.000,00 ALLA RECLAMANTE;

A) INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2012 AL SIG. SIGNORINI ANDREA;

B) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR;

INFLITTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANTARCANGELO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

Con preannuncio di reclamo del 1.2.2012, l’U.S. Poggibonsi S.r.l. ha manifestato la volontà di proporre reclamo avverso le seguenti sanzioni: a) ammenda di € 4.000,00; b) inibizione del proprio dirigente signor Andrea Signorini sino al 31.3.2012; c) squalifica per 4 giornate effettive di gara del calciatore El Kamch Anour; tutte comminate dal Giudice Sportivo con le motivazioni, sub a) *“perché propri sostenitori, durante la gara, rivolgevano insistenti e reiterate frasi offensive e minacciose verso l’arbitro; tale comportamento veniva ulteriormente reiterato al termine della gara; gli stessi, durante l’incontro, lanciavano in direzione di un assistente arbitrale una pietra ed un accendino, senza colpire”*, sub b) *“per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso l’arbitro al termine della gara e per avere incitato il pubblico ad assumere atteggiamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro)”*, sub c) *“perché a gioco fermo rivolgeva all’arbitro una frase irrispettosa accompagnata da espressioni blasfeme; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”*

Con memoria pervenuta, via fax, il 2 febbraio successivo, la società ha esposto i propri motivi di doglianza.

In particolare, la società articola le proprie argomentazioni difensive assumendo, quanto alla sanzione sub a), che la stessa appare eccessivamente afflittiva rispetto ad atteggiamenti che, pur censurabili, ritiene di poter definire come manifestazioni prive di qualsiasi effettività, come sarebbe dimostrato dall’assenza di concrete conseguenze. Ne chiede una riduzione ad equità.

Quanto alla sanzione irrogata al proprio dirigente Andrea Signorini, la reclamante assume che lo stesso non avrebbe tenuto alcun comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro, né avrebbe incitato altri a tenerlo.

Nello specifico, reputa che dalle stesse espressioni riportate dall’ufficiale di gara non si rilevarebbe alcuna prospettiva di un male futuro ma solo l’auspicio a non incontrarlo più e una personale disapprovazione della direzione della gara, esplicitata in toni sicuramente duri *“ma non certo offensivi”*. Nega, in radice, qualsiasi incitazione rivolta ai tifosi affinché tenessero un comportamento illecito nei confronti dell’arbitro.

In esito, poi, alla squalifica comminata al giocatore El Kamch Anour , la società reclamante, nello stigmatizzare il comportamento del proprio tesserato, ritiene però di poter dedurre che, al di là delle espressioni blasfeme, il giocatore abbia usato espressioni latamente irriguardose nella *tranche* agonistica o, comunque, mere censure alle decisioni tecniche assunte, sicuramente non rivolte alla persona del direttore di gara.

Conclude, sul punto, chiedendo una riduzione della squalifica o, in subordine, la commutazione di una o più giornate di squalifica in ammenda.

Istruito il ricorso la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, dell'avv. Fabio Giotti, che ha concluso per l'accoglimento delle argomentazioni difensive di cui al reclamo.

La Corte preliminarmente ad ogni esame, nel merito, delle doglianze proposte avverso i provvedimenti adottati, in rito dispone la separazione del ricorso in tre distinti gravami.

In relazione al reclamo proposto avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla società la Corte, ribadito che quanto riportato nel referto arbitrale gode di fede privilegiata, ritiene, in relazione alla entità offensiva delle espressioni usate dai sostenitori della reclamante nei confronti del direttore di gara, che il ricorso possa essere parzialmente accolto, con riduzione della sanzione dell'ammenda nella misura di € 2.000,00.

Infatti, pur nella indubitabilità della grave offensività delle espressioni usate, profferite durante e dopo la gara, le stesse, ascritte ad un numero limitato e circoscritto di pseudo tifosi, non si sono poi concretizzate in atti astrattamente lesivi dell'incolumità dell'arbitro ma hanno esaurito la loro lesività in un complessivo atteggiamento oltraggioso senza che vi sia stato alcun momento di effettivo pericolo per la persona del direttore di gara, tanto che lo stesso ha riferito che nessun impedimento è stato frapposto al suo allontanamento dall'impianto di gioco.

Ne consegue, ad avviso della Corte, che certamente la gravità delle espressioni usate per recare oltraggio all'arbitro, in una con l'isolato episodio del lancio di due oggetti verso l'assistente arbitrale, non raggiunto, sia meritevole di adeguata sanzione che, nella specie, la Corte ritiene di poter equamente quantificare in € 2.000,00.

Dispone, per quanto deciso, la restituzione della tassa reclamo.

Quanto alla sanzione sub. b), ovvero l'inibizione comminata al dirigente Andrea Signorini, a svolgere qualsiasi attività in ambito federale sino al 31.3.2012, la Corte non condivide l'assunto difensivo e ritiene, invece, che la sanzione irrogata sia del tutto congrua e giustificata dalla gravità del comportamento tenuto dal dirigente.

L'articolata e puntuale ricostruzione dell'accaduto, offerta dall'arbitro, fa emergere una reiterata manifestazione di inusitata violenza verbale da parte del signor Signorini, accompagnata, per ben due volte, da inequivocabili incitamenti ai tifosi a rivolgere offese e ingiurie al direttore di gara.

Non condivisibile è, sul punto, il tentativo della società di accreditare la tesi che il dirigente avrebbe solo manifestato un "auspicio" a non incontrare più il medesimo arbitro e all'insussistenza di gestualità provocatorie, perché non di una prospettiva di speranza si è trattato ma di una ingiustificabile e violenta aggressione verbale che, posta in essere addirittura dal dirigente addetto all'arbitro, ha trovato facile terreno di sviluppo in taluni sostenitori esagitati che avrebbero dovuto, dal medesimo dirigente, essere invitati a comportamenti più consoni alla probità e lealtà sportiva, oltreché ad una civile compostezza e non lasciarsi andare a protervie espressioni triviali.

Solo la mancanza di una concreta attuazione delle minacciose espressioni giustifica, ad avviso di questa Corte, una più severa sanzione per un comportamento inqualificabile, tenuto da un soggetto che è venuto radicalmente meno alla sua funzione di addetto all'ospitalità e tutela del direttore di gara.

Nel respingere, pertanto, il reclamo, la Corte dispone addebitarsi la relativa tassa .

Da ultimo, la Corte ritiene che non possa essere accolto il reclamo proposto nell'interesse del giocatore El Kamch Anour, autore di espressioni blasfeme e offensive (non meramente irriguardose) nei confronti del direttore di gara.

Ad onor del vero, la stessa Società reclamante conviene sulla non giustificabilità del ricorso alla blasfemia per fatti di gioco, ancorché tenti di contestualizzarli nella forte tensione agonistica.

La Corte non ha dubbio alcuno che il comportamento del giocatore integri la fattispecie di cui all'art. 19 comma 3 bis lett. a), che prevede la sanzione della squalifica *minima* per una giornata di gara, sanzione che deve essere, però, congruamente aggravata sia per avere lo stesso giocatore reiterato l'espressione blasfema sia per avere profferito, oltre alle espressioni che precedono, altre frasi indubbiamente oltraggiose e lesive dell'autorità e competenza del direttore di gara.

Il tutto, aggravato dalla platealità del gesto, commesso al di fuori di un'azione di gioco e non in connessione temporale o logica con essa.

La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, quindi, non solo ragionevole sul piano dell'inquadramento giuridico della fattispecie ma anche, sul piano della sanzione inflitta, assolutamente congrua e condivisibile.

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena) in tre distinti appelli:

a) respinge il ricorso proposto in favore del signor Signorini;

b) respinge il ricorso proposto in favore del calciatore El Kamch Anour;

c) in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo dei ricorsi a) e b).

Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso c).

2. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE SEGUITO GARA CARPI/ PAVIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto al calciatore Gabriele Cioffi, tesserato in favore della società Carpi F.C. 1909 la squalifica per 3 giornate di gara effettive, a seguito della gara Carpi/Pavia, disputata il 29.1.2012, per avere colpito con un pugno alla testa un avversario e per avere, prima del provvedimento di espulsione, bloccato per alcuni secondi la mano dell'arbitro che stava per mostrargli il cartellino rosso.

Contro tale decisione la società Carpi F.C.1909 ha proposto reclamo, al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato non aveva commesso alcun atto di violenza nei confronti dell'avversario, come documentato dalle immagini televisive, allegate al ricorso, e dalle dichiarazioni spontanee rilasciate dal calciatore Alessandro Cesca, che dimostravano quanto alla supposta violenza, come il Cioffi in azione di gioco avesse soltanto in elevazione colpito l'avversario nella zona spalla/nuca e quanto al contatto tra il calciatore e il direttore di gara che il Cioffi in modo plateale quanto innocente, aveva ingenuamente cercato di impedire l'estrazione del cartellino che avrebbe comportato la sua espulsione.

Il ricorso non merita accoglimento

Osserva la Corte di Giustizia Federale che la ricorrente società prospetta a difesa del calciatore, senza alcun supporto probatorio, posta la evidente inammissibilità delle immagini televisive prodotte in questa sede e la assoluta irrilevanza della dichiarazione del Cesca, una dinamica dell'episodio incriminato del tutto diversa da quella certificata dal referto arbitrale, il cui contenuto, come è noto è fonte privilegiata di prova, circa il comportamento del tesserato.

In particolare il rapporto del direttore di gara descrive in maniera inequivocabile l'atto violento compiuto dal Cioffi, che in azione di gioco ha colpito con un pugno al capo l'avversario, per cui l'episodio così come refertato non può essere posto in discussione.

In ordine alla seconda violazione disciplinare, osserva il Collegio, che la condotta del Cioffi, non contestata dalla difesa sotto l'aspetto fattuale, non può essere ridotta ad ipotesi priva di rilievo disciplinare. L'atto di bloccare la mano del direttore di gara per qualche secondo, trattenendolo anche per la maglia per impedirgli di estrarre il cartellino rosso, costituisce sicuramente un atto compulsivo nei confronti dell'arbitro, che oltre ad integrare certamente una condotta irriguardosa, come benevolmente ha ritenuto il primo Giudice, configura un vero e proprio atto di violenza privata, che si pone sulla linea di confine con la fattispecie normativa ben più grave, di condotta violenta nei confronti dei direttori di gara.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi escludersi in radice una diversa modulazione della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)

Con preannuncio di reclamo del 7.2.2012, munito di richiesta di procedimento d'urgenza, la Ternana Calcio S.p.A., ha rappresentato, ai sensi dell'art. 37 C.G.S., di voler proporre reclamo avverso la squalifica per 1 giornata effettiva di gara del proprio tecnico, signor Domenico Toscano, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione "*perché in stato di squalifica, posizionato in tribuna, impartiva ai tesserati in campo e in panchina disposizioni tecniche (sanzione in aggiunta alla precedente di cui al Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012, r. proc. fed.)*".

Con memoria pervenuta, via fax, il 9 febbraio successivo, la società ha esposto i motivi di censura avverso l'impugnata decisione.

In via preliminare, però, la società ha giustificato il ricorso alla procedura d'urgenza nella convinzione che il provvedimento di squalifica oggi in esame non possa valutarsi in maniera autonoma e distinta rispetto ai precedenti, con i quali è stata irrogata la medesima sanzione, della quale, quella odierna, dovrebbe essere considerata come aggravante; con conseguente vincolo di unitarietà e valutazione della sanzione, nel suo complesso, come squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Nel merito ritiene che il rappresentante della Procura Federale presente all'incontro, che ha riferito la violazione in oggetto, sia incorso in un errore di persona (per stessa ammissione della società non dimostrabile) e che, in ogni caso, il signor Toscano non potrebbe aver commesso quanto addebitato per inidoneità dei mezzi di comunicazione (nella specie, mancato uso di apparecchio telefonico mobile).

Chiede, in conclusione, l'annullamento della sanzione da ultimo inflitta e, in subordine, la commutazione della squalifica in ammenda.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, cui hanno partecipato il signor Toscano e l'avv. Fabio Giotti in rappresentanza della società reclamante.

La Corte preliminarmente ad ogni esame, nel merito, delle doglianze esposte dalla reclamante, reputa preliminare procedere ad una valutazione dell'ammissibilità del ricorso, con procedura d'urgenza, proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

La società ha invocato l'applicabilità, al caso *de quo*, del rito posto dall'art. 37, comma 7 C.G.S. reputando superabile la preclusione posta al successivo comma 8 ove si dichiara che il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvi i casi nei quali sia ammissibile l'uso di immagini televisive come fonti di prova (ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie).

Alla base della tesi della reclamante vi è l'individuazione di un vincolo di continuazione e di unitarietà indissolubile tra tutti e tre i comportamenti sanzionati, desumibile dalla lettera della

norma che postula un “aggravamento” della squalifica irrogata e non una distinta e autonoma sanzionabilità dei singoli episodi ascritti.

La tesi non è condivisa da questa Corte.

Infatti, in disparte la circostanza che la prima squalifica è stata comminata per “proteste” verso l’arbitro (quindi per una fattispecie assolutamente diversa da quella odierna), vi è da dire che la condotta del signor Toscano non può essere qualificata come contraddistinta dall’elemento della continuazione, almeno secondo il concetto definitivo accolto dalla scienza giuspenalistica.

Manca, è evidente, quell’elemento mitigatore dei risultati sanzionatori derivanti dalla mera sommatoria aritmetica di più punizioni per la violazione della medesima *regula iuris*, ossia l’originario e unitario intento di progettata trasgressione del divieto, apparsa certamente – nel caso odierno - voluta ma non preordinata, come pacificamente emerso sia dagli scritti difensivi che dalle dichiarazioni del tecnico della società.

Né, d’altronde, comportamenti distinti nel tempo, dotati di una loro autonomia di condotta possono considerarsi, per il solo fatto di essere violativi della medesima norma, astretti dal vincolo della continuazione se manca l’elemento soggettivo della predisposizione di atti e mezzi al raggiungimento di una ed una sola finalità.

Né a diversa conclusione può condurre l’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 22 comma 8 C.G.S., fornita dalla reclamante perché il dedotto “aggravamento” riguarda i comportamenti vietati indicati dallo stesso comma e non quello, di cui all’odierna fattispecie, previsto dal precedente comma 7.

La Corte, pertanto, reputando che la condotta addebitata al signor Toscano, sia dotata di propria autonomia lesiva, come tale meritevole di autonoma sanzione e, nella considerazione che trattandosi della sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, il ricorso in via d’urgenza non possa essere proposto, ne dichiara l’inammissibilità.

Stante la dichiarata inammissibilità non si procede alla cognizione, nel merito, del reclamo proposto.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete